

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3732 del 19/07/2018
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO. RINNOVO CONCESSIONE DI UTILIZZO AREA DEMANIALE DEL TORRENTE MARZENO IN LOCALITÀ FORNACE DEL BERSAGLIO DEL COMUNE DI FAENZA PER IL MANTENIMENTO DI UNA PIAZZOLA ADIBITA AD ISOLA ECOLOGICA AL SERVIZIO DEL COMPARTO URBANISTICO "FORNACE DEL BERSAGLIO" - CONDOMINIO "RESIDENZA FORNACE DEL BERSAGLIO" - PROCEDIMENTO RA05T0021/17RN02.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3823 del 16/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciannove LUGLIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. RINNOVO CONCESSIONE DI UTILIZZO AREA DEMANIALE DEL TORRENTE MARZENO IN LOCALITÀ FORNACE DEL BERSAGLIO DEL COMUNE DI FAENZA PER IL MANTENIMENTO DI UNA PIAZZOLA ADIBITA AD ISOLA ECOLOGICA AL SERVIZIO DEL COMPARTO URBANISTICO "FORNACE DEL BERSAGLIO" - CONDOMINIO "RESIDENZA FORNACE DEL BERSAGLIO" - PROCEDIMENTO RA05T0021/17RN02.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e, in particolare, gli articoli 14, 16 e 19, in attuazione dei quali dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 del 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, le funzioni in materia di demanio idrico relative alle concessioni demaniali sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) mentre quelle relative alla funzionalità e sicurezza idraulica sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO che con istanza, datata 08.11.2017 e registrata a protocollo n. PGRA.2017.15032 del 14.11.2017, n. procedimento RA05T0021/17RN02, lo Studio Mercurio S.n.c. in qualità di legale rappresentante del Condominio "Residenza Fornace del Bersaglio" di Via San Martino 103 di Faenza, C.F. 90028360395, nella persona del Sig. Pierfrancesco Palombi, ha chiesto il rinnovo della concessione di area demaniale del Torrente Marzeno, in località Fornace del Bersaglio del Comune di Faenza, per il mantenimento di una piazzola adibita ad isola ecologica al servizio del comparto urbanistico "Fornace del Bersaglio", costituita da un'area asfaltata delle dimensioni di m. 11,00 x 2,30 e della superficie di mq 25,30 contigua alla strada e all'esterno dell'argine destro del Torrente Marzeno, in fronte ad area individuata al C.T. del Comune di Faenza al Fg. 193, Particella 11, già assentita con determinazione n. 18002 del 30.11.2005 a favore della Società Bramante s.r.l., variata nella titolarità con il subentro del Condominio "Residenza Fornace del Bersaglio" accolto con determinazione n. 9936 del 08.08.2011 e scaduta il 29.11.2017;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la D.G.R. 21.12.2016 n. 2363 "Prime direttive per il coordinamento delle agenzie regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima Legge";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio" s.m.;
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";

DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 332 del 13.12.2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area Romagna, sede di Ravenna, in riscontro alla richiesta di questa Struttura Autorizzazione e Concessioni del 22.11.2017 - PGRA.2017.15399, con nota PC.2018.14996 del 04.04.2018, assunta a protocollo Arpae PGRA.2018.4409 del 05.04.2018, ha trasmesso il nulla osta idraulico rilasciato con determinazione n. 831 del 09.03.2018 contenente una serie di condizioni e prescrizioni;
- è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni a salvaguardia delle normative, richiamando inoltre all'art. 4 comma 1 la determinazione 831/2018 concernente il nulla osta idraulico;
- l'occupazione prospettata, alla luce della normativa citata, è ritenuta ammissibile in considerazione delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004, come da scheda di istruttoria tecnica conservata presso questa Struttura;
- gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- il canone annuo è definito in € 125,00, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 2 della L.R. 7/2004 per utilizzi non espressamente contemplati;
- la cauzione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004, come integrato dall'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ha un importo minimo di € 250,00;

PRESO ATTO che il richiedente ha inoltrato i seguenti documenti con scritto 25.06.2018, registrato a protocollo Arpae n. PGRA.2018.8366 del 28.06.2018:

- l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 06.11.2017, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- il disciplinare sottoscritto per accettazione;
- il nulla osta idraulico 831/2018 sottoscritto per presa visione;
- l'attestazione del versamento di € 261,50 eseguito in data 20.06.2018 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione

Emilia-Romagna, quali canoni dal 30.11.2016 al 31.12.2018 compresi;

- l'attestazione del versamento di € 150,00, eseguito in data 20.06.2018 su c/c postale 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, ad integrazione del deposito cauzionale di € 125,00 effettuato l'08.07.2011 al momento del subentro nella concessione demaniale 18002/2005 accolto con determinazione 9936/2011, procedimento RA05T0021/11VR01, a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio;

RITENUTO, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, che l'utilizzo richiesto sia compatibile con la normativa sopra richiamata e pertanto di poter accogliere l'istanza e accordare il rinnovo della concessione demaniale, procedimento RA05T0021/17RN02, alle condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare e nel rispetto di quanto contenuto nel nulla osta idraulico dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area Romagna, sede di Ravenna di cui alla determinazione 831/2018;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di accordare al Condominio "Residenza Fornace del Bersaglio" di Via San Martino 103 di Faenza, C.F. 90028360395, il rinnovo della concessione demaniale 18002/2005-9936/2011, per il mantenimento di una piazzola adibita ad isola ecologica al servizio del comparto urbanistico "Fornace del Bersaglio", costituita da un'area asfaltata delle dimensioni di m. 11,00 x 2,30 e della superficie di mq 25,30 contigua alla strada e all'esterno dell'argine destro del Torrente Marzeno, in località Fornace del Bersaglio del Comune di Faenza, in fronte ad area individuata al C.T. del Comune di Faenza al Fg. 193, Particella 11, procedimento n. RA05T0021/17RN02;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, che costituisce parte integrante del presente atto, nel rispetto inoltre di quanto contenuto nel nulla osta dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area Romagna, sede di Ravenna, di cui alla determinazione n. 831 del 09.03.2018;
3. di trasmettere al destinatario copia del presente provvedimento insieme a copia del nulla osta idraulico di cui al punto 2., già visionato dal richiedente;
4. di dare atto che l'originale del presente provvedimento, firmato

digitalmente, è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti amministrativi di Arpae;

5. di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;

6. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA05T0021/17RN02 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore del Condominio "Residenza Fornace del Bersaglio" - C.F. 90028360395, con sede in Faenza (RA), in seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto il mantenimento di una piazzola adibita ad isola ecologica al servizio del comparto urbanistico "Fornace del Bersaglio", costituita da un'area asfaltata delle dimensioni di m. 11,00 x 2,30 e della superficie di mq 25,30 contigua alla strada e all'esterno dell'argine destro del Torrente Marzeno, in località Fornace del Bersaglio del Comune di Faenza, in fronte ad area individuata al Catasto terreni del Comune di Faenza al F. 193, Particella 11, già assentita mediante la precedente concessione demaniale con Determinazione n°18002 del 30/11/2005 e scaduta il 29/11/2017.
2. La concessione è soggetta alle condizioni e prescrizioni sotto riportate.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha efficacia a decorrere dal 30.11.2017 con durata sino al 31.12.2028.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, un canone annuo anticipato di € 125,00. per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni aventi decorrenza o scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura del canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo

conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

3. L'importo della cauzione, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, è stabilito in € 250,00.
4. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
5. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nel "nullaosta idraulico", rilasciato ai sensi dell'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, con determinazione n. 831 del 09/03/2018.
2. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
3. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione ovvero di introdurre le modifiche ritenute opportune.
4. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno arrecato nell'esercizio della concessione.
5. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso alle aree al personale dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e delle imprese incaricate o autorizzate per rilievi, accertamenti e lavori, con relativi mezzi d'opera e di trasporto.
6. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario a richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione saranno indicati sul posto su una o più tabelle identificative, con formato e ubicazione ammesse dall'Amministrazione concedente.
7. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. La concessione è personale, per cui non è trasferibile.
8. Qualora il Concessionario, per fatti sopravvenuti indipendenti dalla sua volontà, tali da rendere eccessivamente gravosa la prosecuzione del rapporto per le successive annualità, intendesse recedere dalla concessione,

dovrà presentare motivata richiesta scritta all'Amministrazione concedente entro il 31 luglio precedente. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

9. Alla cessazione della concessione consegue l'obbligo, per il Concessionario, del ripristino dello stato dei luoghi secondo le modalità indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. L'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio accettare la permanenza di taluni manufatti che saranno acquisiti gratuitamente al demanio.
10. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.
11. Nell'area concessa è vietato erigere baracche o costruzioni, piantare alberi e arbusti, come pure eseguire scavi e modificare l'andamento della superficie.
12. E' proibita la concimazione, chimica e organica, nonché il diserbo chimico dei terreni. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.